

**Sentenza:** 21 ottobre 2020, n. 251

**Materia:** sanità pubblica - ordinamento civile

**Parametri invocati:** art. 81, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, 120, secondo comma, Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** legge della Regione Calabria 4 ottobre 2019, n. 34 (Provvedimenti urgenti per garantire l'erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale)

**Esito:** illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 4 ottobre 2019, n. 34 (Provvedimenti urgenti per garantire l'erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale).

**Estensore nota:** Carla Paradiso

**Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Calabria 4 ottobre 2019, n. 34 (Provvedimenti urgenti per garantire l'erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale), in riferimento agli articoli 81 e 120, secondo comma, della Costituzione, nonché in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), Costituzione, per l'articolo 1 e in riferimento agli articoli 81 e 117, terzo comma, Costituzione per gli articoli 2, 3 e 4.

Il ricorrente ritiene che la legge regionale, violi l'articolo 81 della Costituzione in considerazione dell'assenza di una reale copertura finanziaria (nonostante l'enunciazione della clausola di stile di invarianza di spesa, di cui all'art. 4), e violi anche l'articolo 120 della Costituzione nell'adottare disposizioni contrastanti con il piano di rientro della spesa sanitaria, invasive della competenza in materia del Commissario ad acta.

Il ricorrente ipotizza, più specificamente, che la legge della Regione Calabria 34/2019 intervenga in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nella materia "ordinamento civile" riservata alla competenza statale, laddove viene disposto il rinnovo fino al 31 dicembre 2019 del contratto a tempo flessibile del personale che presta servizio presso le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione (art. 1); intervenga in violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica che stabiliscono limiti e vincoli alla spesa per il personale, laddove viene autorizzata la conclusione delle procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e lo scorrimento delle graduatorie fino al loro esaurimento (art. 2); infine laddove le medesime aziende sanitarie vengono autorizzate a stabilizzare il personale precario (art. 3).

La Corte ritiene fondate le questioni promosse nei confronti dei singoli articoli della legge regionale impugnata.

È innanzitutto fondata la dedotta lesione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione ad opera della disposizione dettata dall'articolo 1 della legge regionale impugnata che dispone il rinnovo dei contratti flessibili. La Corte, entrando nel merito, afferma l'incompetenza della Regione Calabria a legiferare in materia di rapporto di lavoro del personale del servizio sanitario nazionale-regionale poiché attiene all'ordinamento civile, ambito riservato alla legge statale, che riconosce l'apporto fornito dall'autonomia collettiva. Essendo la disciplina del rapporto di lavoro nella sanità dettata dalla duplice fonte, normativa statale e contratto collettivo nazionale del comparto sanità, la norma regionale non può innovare, né derogare all'articolo 36 del decreto legislativo 165 del 2001 che prevede la stipula della suddetta tipologia contrattuale soltanto per comprovate esigenze

di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. Per la Corte, l'impugnato articolo 1 della legge della Regione Calabria 34/2019 non correla il rinnovo dei contratti flessibili alle esigenze eccezionali e straordinarie previste dalla legge statale. La norma regionale deroga in tal modo la legge nazionale, invadendo la competenza normativa statale in materia di ordinamento civile, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e per questo motivo ne è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale.

La Corte ha ritenuto fondate anche le questioni relative agli articoli 2 e 3 che autorizzano l'assunzione di personale a tempo indeterminato, utilizzando anche le graduatorie fino al loro esaurimento, e consentono la stabilizzazione del personale precario. Le due disposizioni regionali sono state dichiarate illegittime, in violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, per non osservare i principi di coordinamento della finanza pubblica che stabiliscono limiti e vincoli al reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche. Sull'asserita invarianza di spesa (art. 4), la Corte non ha rilevato elementi dimostrativi, mentre ha trovato conferma della grave situazione di disavanzo relativa all'anno 2019 e, pertanto, ha accolto la questione relativa alla violazione dell'articolo 81 della Costituzione per mancanza di copertura di spesa.

La censura di violazione dell'articolo 120 della Costituzione (per il contrasto delle disposizioni regionali impugnate con il piano di rientro della spesa sanitaria e la contestuale invasione della competenza del Commissario ad acta in materia) è stata, infine, ritenuta assorbita dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Calabria 34/2019 per le restanti questioni.